Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Palermo

ATTO DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI CREDITI ERARIALI
NELL'AMBITO DI
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
(ex artt. 182 bis e 182 ter Legge Fallimentare)

tra

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, (di seguito "Agenzia") Via Toscana n. 20 in Palermo (PA), nella persona del Direttore Provinciale, Dott.ssa Laura Caggegi

e

la società (di seguito indicata, per brevità "la Società" o "la proponente"), con sede legale in Palermo (PA), **Via** codice fiscale , partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo , numero R.E.A.: PA - (indirizzo di posta elettronica certificata:), rappresentata dal suo rappresentante legale pro tempore munito degli occorrenti poteri, **), nato a), il** , codice fiscale assistita ai fini del procedimento de quo dal Prof. Giulio Andreani, presso il quale è in relazione a esso domiciliata, in Milano, Piazza degli Affari 1,

e

la con sede in Palermo, **Via** , codice fiscale , in persona del suo rappresentante legale pro tempore munito degli occorrenti poteri, quale terzo datore di ipoteca;

e

con sede in Palermo (PA), **Via** , codice fiscale persona del suo rappresentante legale pro tempore munito degli occorrenti poteri, quale terzo datore di ipoteca;

Visto l'art. 182 bis RD 267/1942 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto l'art. 182 ter RD 267/1942 e successive modificazioni e integrazioni.
Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/04/2008 — recante chiarimenti in merito al D.Lgs. 169/2007, contenente disposizioni integrative e correttive al R.D. 267/1942 nonché al D.lgs. 5/2006 — Concordato preventivo e transazione fiscale.
Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10/04/2009.
Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23/07/2018.

Su conforme **parere della Direzione Regionale della Sicilia** — Ufficio contenzioso e riscossione prot. n. **20259/2020**, ricevuto al prot. N. 33074 del 12/3/20.

PREMESSA

In data 19 febbraio 2019 la Società ha presentato, sia all'Agenzia delle Entrate sia a Riscossione Sicilia SpA, istanza di definizione del trattamento del credito erariale ai sensi dell'art. 182 ter LF, nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., la quale, in considerazione dell'emersione della possibilità, da parte della Società, di migliorare il grado di soddisfacimento dei crediti fiscali in essa, è stata integrata con successive istanze, l'ultima delle quali è stata presentata in via definitiva il 31 dicembre 2019.

L'Agenzia ha preso atto che la Società presenta i requisiti richiesti dall'art. 1 della Legge Fallimentare, che la stessa versa in uno stato di crisi temporanea e reversibile che fa ritenere possibile il risanamento dell'impresa, e ha fornito un piano di ristrutturazione industriale - che ricomprende accordi analoghi con Istituti di credito e società di leasing - il quale è stato giudicato fattibile da un professionista indipendente munito dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d), L.F. (nel prosieguo: "professionista indipendente"), per mezzo dell'attestazione prevista dagli artt. 182-bis e 161 L.F..

L'accordo proposto dalla Società si basa sull'attuazione, al fine di ridurre i costi della struttura operativa, di una riorganizzazione societaria che prevede la fusione per incorporazione delle società in . (che assumerà il nome di "."). Detta fusione sarà preceduta dall'acquisizione, da parte della Società capogruppo del controllo totalitario (100%) delle Società controllate, mediante l'acquisto delle partecipazioni di minoranza, postergando il debito discendente dallo stesso. Il piano prevede, inoltre, che il ricavato della cessione delle partecipazioni nelle società afferenti facenti capo a " " entri nelle disponibilità della e l'apporto, da parte degli azionisti, di circa Euro , e che tali somme vengano destinate al soddisfacimento dei creditori della Società unitamente ai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale così riorganizzata, come risulta dall'apposta attestazione rilasciata da un professionista indipendente ai sensi degli artt. 182-bis e 161 L.F..

In sede di valutazione dell'accordo, l'Agenzia, alla luce delle circolari sopra richiamate ha tenuto conto anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali appunto la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'impatto sociale proprio di un settore così sensibile come quello di cui trattasi, la capacità dell'impresa di riacquistare redditività attraverso la pianificazione di interventi che consentano il riequilibrio di natura economico-finanziaria, nonché raffrontando la proposta di definizione del trattamento dei crediti erariali e le concrete possibilità di soddisfazione erariale nell'ipotesi di esecuzione coattiva o di alternativa fallimentare, che sono notevolmente inferiori all'offerta oggetto della proposta di transazione fiscale, così come risulta dall'apposita attestazione rilasciata da un professionista indipendente ai sensi del citato art. 182-ter L.F..

La Società risulta debitrice per tributi e relativi accessori amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo come da tabella **allegato n. 1)** facente parte integrante ad ogni effetto del presente atto.

L'Agenzia, sulla base della documentazione prodotta dalla Società, valutati gli ulteriori elementi in suo possesso, valutato che la Società costituisce una realtà consolidata, riscontrata l'effettiva sussistenza dei requisiti formali e procedimentali previsti dagli articoli 182 bis e 182 ter della Legge Fallimentare, verificato l'effettivo stato di crisi reversibile della Società, valutata l'effettiva possibilità di una *migliore soddisfazione* del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto a quello discendente dalle attività di esecuzione coattiva anche nell'ipotesi di avvio di procedura concorsuale per fallimento nei confronti della Società, tenuto conto dei principi di economicità ed efficienza della azione amministrativa, nonché della tutela degli interessi erariali, ritiene sussistenti validi motivi per addivenire alla definizione del trattamento dei tributi oggetto del presente atto, secondo le condizioni e i termini di seguito previsti.

Ciò posto, considerato che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. In via preliminare, la Società , nonché la , con sede in Palermo , codice fiscale e la , codice fiscale , quali soggetti terzi datori di ipoteca, si impegnano espressamente, nell'interesse e a favore dell'Agenzia delle Entrate, alla iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà, a pena di decadenza e risoluzione del presente accordo, entro 30 gg. dalla definitività del decreto omologativo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. a cui è connessa la transazione fiscale oggetto del presente atto. Tali immobili vengono elencati nel dettaglio **nell'allegato n. 4)** che fa parte integrante del presente atto.
L'ipoteca viene iscritta su tutti i beni immobili delle società e per l'importo del debito originario di cui all'allegato 1 e costituisce garanzia reale volontaria per il pagamento dei debiti tributari in caso di inadempimento delle ulteriori clausole del presente accordo.

2. La Società assume, esplicitamente e fin da oggi, l'impegno vincolante — il cui inadempimento causerà la risoluzione dell'accordo, con contestuale e immediata reviviscenza dell'intero credito — di garantire il regolare assolvimento degli obblighi derivanti dal presente atto di definizione del trattamento dei debiti erariali e il regolare e tempestivo assolvimento degli *obblighi futuri*.

3. L'Agenzia, in applicazione del disposto degli artt. 182 bis e 182 ter della Legge Fallimentare, consente che la Società provveda - mediante il *versamento* delle somme di cui **all'allegato 2)** - all' *estinzione dei debiti* amministrati dalla stessa Agenzia maturati fino alla data del *31 dicembre 2018* e indicati nel prospetto **all.1)** che riporta gli importi consolidati dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, distintamente tra importi non iscritti a ruolo/affidati e importi consegnati/affidati all'Agente della Riscossione, oggetto di condivisione da parte della società, con le causali di seguito indicate:

a) IVA incassata e ritenute IRPEF operate e non versate in misura integrale;
b) IRAP in misura integrale;
c) IRES nella misura del 20%;
d) Sanzioni da avvisi di irregolarità (considerate nella misura del 10% della relativa imposta) in misura integrale;
e) Sanzioni diverse da quelle di cui al punto d) nella misura di un terzo del loro ammontare;
f) Interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 10%;
g) Aggi di riscossione, nella misura che sarà determinata con separato accordo con l'AdR;
h) Corresponsione - in relazione alla rateazione come da sviluppo in tabella allegato 2) - dei maturandi interessi di dilazione nella misura del tasso legale annuo dello 0,05%;

Si precisa che:

- resta *esclusa* dal presente accordo transattivo *l'IVA non incassata* alla data del 30/9/2019, che la parte si impegna, a pena di risoluzione, a riversare una volta che le verrà effettivamente corrisposta;

- posto che, successivamente alla determinazione delle somme dovute dalla Società in dipendenza del disposto dei precedenti commi del presente articolo, potrebbero essere stati eseguiti, in relazione alle rateazioni in corso per adesioni e liquidazioni ex art 36 bis DPR n. 600/73, versamenti non computati come da **allegato 3)**, l'ammontare delle somme dovute dovrà eventualmente essere ridotto dell'importo di tali pagamenti;

- *il debito consolidato e riportato nella tabella* ***allegato 1)*** *non considera alcune partite di ruolo, in atto sospese, in relazione alle quali è in corso un'istruttoria per l'annullamento in autotutela (con conseguente sgravio). Pertanto, nell'ipotesi in cui per qualunque ragione, non si dovesse pervenire all'effettivo previsto annullamento delle stesse, gli importi consolidati dovranno, conseguentemente, essere maggiorati per sorte interessi e sanzioni, e falcidiati con i medesimi criteri sopra esposti 2);*

4. La Società provvederà al pagamento delle somme dovute in dipendenza del presente atto mediante rate semestrali nell'arco di ventuno anni come da prospetto **allegato 2)** facente parte integrante del presente atto e sviluppato sulla base dei seguenti criteri:

- n. 10 rate di maggiore importo, da versare ogni sei mesi nei primi cinque anni del periodo di dilazione;
- n. 30 rate di importo inferiore, da versare ogni sei mesi dal sesto al ventesimo anno del periodo di dilazione;
- una rata finale, scadente alla fine del secondo semestre del ventunesimo anno del periodo di dilazione.

La prima rata dovrà essere versata entro 10 giorni dalla data di definitività del provvedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti cui la transazione fiscale è connessa e le altre verranno versate, a seguire, allo spirare di ognuno dei semestri successivi per gli importi sopra indicati. Taluni importi potranno essere compensati con i crediti per rimborsi di imposte vantati dalla Società nel momento in cui tali rimborsi verranno liquidati dalle strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate sopra indicati. o con crediti fiscali successivamente eventualmente maturati, con effetto dal momento in cui essi saranno liquidati.

In ogni caso i primi pagamenti saranno imputati prioritariamente ai debiti discendenti dall'omesso versamento dell'Iva e delle ritenute operate e non versate, in ragione della vetustà degli stessi.

5. Il versamento delle singole rate verrà effettuato presso l'Agente della riscossione per quanto attiene agli importi già iscritti a ruolo/affidati e presso l'Agenzia delle Entrate tramite modello F24 per gli importi non iscritti a ruolo.

6. In conformità con quanto sancito dal comma 7 dell'art. 182 bis della L.F., per l'Agente della riscossione vigerà dalla data odierna il divieto di iniziare o proseguire sia la riscossione sia le azioni cautelari o esecutive inerenti al debito oggetto del presente accordo iscritto a ruolo.

7. Le somme di cui al precedente punto 2, versate presso l'Agente della riscossione, verranno imputate ai debiti oggetto del presente accordo esattamente come indicato al precedente punto 3, mentre l'importo che verrà versato dalla Società a titolo di interessi di dilazione (per la parte di debito erariale già iscritto a ruolo), sarà imputato con le modalità successivamente comunicate dalla Direzione Provinciale di Palermo dell'agenzia delle Entrate.

8. La Società si obbliga irrevocabilmente a provvedere al pagamento dell'importo di cui al precedente punto 3, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 4, nonché ad assicurare l'assolvimento degli *obblighi tributari non oggetto del presente atto* entro i relativi termini di scadenza o nel termine massimo previsto dall'istituto del ravvedimento.

9. Le parti convengono espressamente che la presente transazione non ha natura né effetti novativi degli esistenti citati crediti.

10. Il presente atto si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza necessità di atti di messa in mora, con conseguente immediato ripristino dell'intera originaria posizione creditoria dell'Agenzia e dell'Agente della Riscossione con riferimento agli aggi e alle spese dovute, al netto delle somme eventualmente pagate dalla Società, nei seguenti casi:

a) mancato deposito in Tribunale, a cura ed istanza della parte, della domanda per l'omologazione dell'accordo e della documentazione di cui all'art. 161 L.F. entro trenta (30) giorni dalla data di sottoscrizione dell'ultimo atto oggetto dell'accordo di ristrutturazione cui la transazione fiscale è connessa;
b) mancata presentazione, entro trenta (30) giorni dalla data di definitività del provvedimento di omologazione dell'accordo di cui al precedente punto a), della richiesta di pubblicazione nel Registro

delle Imprese dell'accordo stesso;

c) mancato pagamento totale o parziale, entro novanta (90) giorni rispetto alle scadenze previste delle somme dovute in base al presente atto;
d) mancata omologazione in via definitiva dell'accordo di ristrutturazione di cui al precedente punto a);
e) assoggettamento della Società a procedura concorsuale;
f) mancata iscrizione - entro 30 gg. dalla definitività del decreto omologativo dell'accordo di ristrutturazione, nell'interesse e a favore dell'Agenzia delle Entrate - di ipoteca sugli immobili indicati nell'allegato **n. 4)** che fa parte integrante del presente atto.

11. Nell'ipotesi di tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché versate entro il termine di novanta (90) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte saranno applicati gli interessi di mora pari al triplo del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo, con un minimo di €

12. L'Agenzia si riserva la possibilità di procedere ad accertamento ed iscrivere a ruolo, nonché affidare a carico esecutivo, nei termini previsti dalla legge, le ulteriori somme che risultassero dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che hanno generato il debito discendente dal presente atto, anche se riferibili a periodi di imposta per i quali si e proceduto ad emettere avvisi di accertamento ed operare iscrizioni a ruolo oggetto del presente atto (purché non si tratti di fattispecie oggetto di risultanze già agli atti dell'Agenzia), dunque anche per periodi pregressi per i quali non siano decorsi i termini di decadenza previsti dalle leggi tributarie, senza che ciò costituisca causa risolutiva di cui al punto 9).

13. L'avvenuta esecuzione integrale del presente accordo sarà idonea a produrre gli effetti previsti dalla vigente normativa e, con essi, quello di soddisfare integralmente ogni pretesa dell'Agenzia, anche a titolo risarcitorio, comunque connessa e limitatamente al debito fiscale consolidato e agli inadempimenti tributari che lo hanno generato;

14. L'Agenzia si riserva, altresì, di assumere le opportune iniziative a maggior tutela degli interessi erariali nell'ipotesi in cui, in presenza di dichiarazione sostitutiva, attestante che la documentazione prodotta rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa con particolare riferimento alle poste del patrimonio — come richiesto dal sesto comma dell'art. 182 ter L.F. — verifichi che sia stato dolosamente aumentato il passivo ovvero sottratta o dissimulata parte dell'attivo.

15. Il presente atto, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria dovuta alla CO.VI.D.-19, successivamente allo scambio della bozza finale condivisa da tutte le parti viene dalle stesse **firmato con modalità digitale.**

Per l'Agenzia delle Entrate Il Direttore Provinciale di Palermo LAURA CAGGEGI	Per Per Per